

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

ART. 1

Definizioni

Tra la ditta Italimpresa s.r.l. con sede in Castenedolo (BS) Via Patrioti 102 codice fiscale n. 03622760175- e partita I.V.A. n. 03622760175 (mandataria del RTI Italimpresa srl-Giudici spa) e la società MOSCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) Via LAVADELLO n° 4W , appresso denominata

Subappaltatore:

Partita I.V.A. n. 02245630203

Codice fiscale n. 02245630203

Intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

presso l'I.N.A.I.L. DI MANTOVA

presso l'I.N.P.S. DI MANTOVA

a mezzo del suo legale rappresentante Sig. MOSCHINI SIMONE , si stipula e si conviene quanto in appresso specificato:

ART. 2

Premessa

Si premette che:

- a) l'impresa Italimpresa s.r.l. è rimasta aggiudicataria dell'appalto della **PROVINCIA DI MANTOVA per l'esecuzione dei per lavori DI" SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE GONZAGA VIA F.LLI LODRINI 32 CASTOGLIONE DELLE STIVIERE MN-MIGLIORAMENTO SISMICO CIG 8880866277 CUP G27B20002940001** il subappaltatore risulta disporre di capitali, di capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- b) il subappaltatore, esaminato il progetto e tutti gli atti annessi, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni cui al presente contratto;
- c) non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente integrato dall'art. 20, comma 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il subappaltatore ha fornito all'impresa tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi per gli effetti dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni;

- e) l'impresa ha chiesto l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) non sussistono ai sensi dell'art. 18, comma 9 della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 tra l'impresa e il subappaltatore forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c.; il subappaltatore farà pervenire entro venti giorni dalla stipula del contratto dichiarazione relativa a detto collegamento;
- g) l'impresa ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto, nonché, per i lavori di alta specializzazione di cui al D.M. 31 marzo 1992, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguirli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, della legge 20 maggio 1970 n. 300, della legge 13 settembre 1982, n. 646 e della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 3

Oggetto del contratto

- Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di **CAT OG1(demolizioni-scavi-consolidamento fondazioni-fondazioni e strutture c.a-lavori edili in genere-ripristini**

ART. 4

Importo del subappalto

L'importo globale è concordemente previsto in € **150.000,00** (in lettere CENTOCINQUANTAMILA/00 Euro), oneri per la sicurezza € 3.000,00. (l'importo relativo agli oneri della sicurezza è incluso nel corrispettivo e non soggetto a ribasso)

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'appaltatore applica gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto, ad esclusione degli oneri di sicurezza.

ART. 5

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori dopo l'autorizzazione della stazione appaltante

ART. 6

Rapporti esecutivi tra i contraenti

L'impresa Italimpresa s.r.l. dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa.

ART. 7

Sorveglianza dei lavori

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del Direttore di cantiere.

Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte Italimpresa s.r.l. sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 8

Tempi di esecuzione

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto coincide con i tempi previsti dalla stazione appaltante.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e sempre che il ritardo sia imputabile al subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati d'avanzamento anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità pari a quella prevista dalla stazione appaltante salva la dimostrazione del maggior danno da parte dell'impresa e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del subappaltatore;

ART. 9

Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato come da Capitolato dal Committente Provincia di Mantova , con accredito sul c/c bancario "dedicato" al fine di sconsentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10

Verifica dei lavori e pagamento dei saldi

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, l'impresa Italimpresa s.r.l. effettuerà la verifica finale dei lavori come previsto dalla stazione appaltante, dandone regolare preavviso al subappaltatore e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato.

La mancata comunicazione scritta da parte dell'impresa, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, entro il termine di 10 giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto al subappaltatore di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 11

Sospensione dei lavori

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'impresa Italimpresa s.r.l. in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dall'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere.

Resta impregiudicato il diritto del subappaltatore ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 12

Variazione dei lavori

Il subappaltatore si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'impresa.

Se delle modifiche al progetto si renderanno necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, le parti convengono, fin d'ora, di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni di prezzo.

ART. 13

Revisioni dei prezzi

Non è previsto alcun meccanismo di revisione dei prezzi.

ART. 14

Oneri a carico del Subappaltatore

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, il subappaltatore dovrà provvedere a sua cura a spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori.

Il subappaltatore dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti, dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori.

Tutte le spese derivanti al subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il subappaltatore assume, infine, espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente e dotta l'impresa Italimpresa s.r.l. di ogni variazione intervenuta nel suo rapporto di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richieste dalle vigenti leggi al fine dell'iscrizione all'Albo medesimo, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause o dei divieti previsti dalle vigenti leggi;
- b) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti della Cassa Edile della provincia di Brescia tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli statuti e regolamenti dell'organismo anzidetto;
- c) di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia di Brescia;
- d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- e) di predisporre e mettere a disposizione dell'impresa Italimpresa s.r.l. prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il subappaltatore accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte dell'impresa ed assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;
- f) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali di adempimento a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizza R.C.O. e R.C.T.;
- g) di trasmettere all'impresa Italimpresa s.r.l. prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;

- h) a richiesta dell'impresa Italimpresa s.r.l. ovvero del Committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- i) nelle bolle di consegna del materiale, il subappaltatore è tenuto ad indicare il numero di targa e il nome del proprietario del relativo automezzo;
- j) sulle tessere di riconoscimento, di cui devono essere muniti tutti i lavoratori, dovranno essere inserite la data di assunzione e la relativa autorizzazione al subappalto;

Tutte le spese derivanti al subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo al subappaltatore per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 15

Oneri a carico dell'Impresa

L'impresa dovrà provvedere a comunicare alla Cassa Edile e di assistenza della provincia di Brescia la denominazione del subappaltatore.

L'impresa provvederà, inoltre, a comunicare prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto, la denominazione del subappaltatore e le indicazioni delle opere subappaltate nei confronti dei sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'associazione Costruttori di Brescia.

L'impresa garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e di averlo posto a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La medesima impresa provvederà altresì a trasmettere tale piano al subappaltatore ed a curare il necessario coordinamento con quest'ultima, al fine di rendere lo specifico piano compatibile con quello da essa approntato e presentato ai sensi del comma precedente.

L'impresa provvederà a trasmettere alla committente ed al direttore dei lavori copia autentica del presente contratto entro venti giorni dalla data del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma quinto, della legge 19 marzo 1990 n. 55.

Fermi gli adempimenti di cui ai punti precedenti, l'impresa è responsabile, in solido con il normativo nei riguardi dei dipendenti adibiti alle lavorazioni subappaltate.

L'impresa, ai sensi dell'art. 18, comma sesto, legge 19 marzo 1990 , n. 55 – è tenuta ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere il nominativo del subappaltatore, nonché gli estremi della qualificazione S.O.A., con indicazione delle categorie ed importi d'iscrizione, ovvero alla C.C.I.A.A.

L'impresa deve trasmettere inoltre alla committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali , inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, fatte pervenire dal subappaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma settimo, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 16

Custodia del cantiere

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, quanto dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima previsione renderà nullo fin dall'origine il presente contratto, impregiudicato il diritto dell'impresa Italimpresa s.r.l. al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall'eventuale inadempimento del subappaltatore.

ART. 17

Risoluzione del contratto

E' in facoltà dell'impresa Italimpresa srl di risolvere il contratto:

- a) quanto il subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando il subappaltatore non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'impresa Italimpresa s.r.l., non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità;
- c) qualora il committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto;

Nel caso di risoluzione spetterà al subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa

dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del subappaltatore.

ART. 18

Danni

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimare o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

ART. 19

Divieto di subappalto dei lavori

Il subappaltatore si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 19 marzo 1990 n. 55.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto sin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'impresa Italimpresa s.r.l., al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da atti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, ivi compreso l'art. 18, comma 10, della legge 19 marzo 1990 n. 55.

ART. 20

Corresponsabilità del Subappaltatore

L'impresa, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato del subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile, tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale.

ART. 21

Arbitrato

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno dall'impresa, uno dal subappaltatore ed il terzo dagli altri due, ovvero in difetto, e su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Arbitrato di Brescia.

Qualora l'arbitro designato non fosse in condizioni di espletare il suo incarico, dovrà essere nominato un altro arbitro, scelto di comune accordo dalle parti, in difetto e su

iniziativa della parte più diligente esso sarà nominato dal presidente del tribunale di Brescia.

L'arbitro deciderà secondo equità in via irritale ed il lodo non sarà impugnabile. La sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

L'arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari.

ART. 22

Foro competente

Il foro competente, per la risoluzione delle eventuali controversi derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto (art. 20 c.p.c.).

ART. 23

Norma del rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui art. 1655 e segg. del codice civile e le altre norme di legge. Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 24

Spese del contratto

Le spese del presente contratto ed accessorie vanno divise a metà tra le due parti contraenti, letto approvato e sottoscritto.

ART. 25

Il presente contratto, mentre da un lato vincola ed obbliga sin d'ora il subappaltatore, sarà vincolante per l'impresa subappaltante soltanto ad ottenuta autorizzazione da parte del Committente e da parte dell'Autorità competente ai sensi e per gli effetti della legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge antimafia). In mancanza di detta autorizzazione il presente contratto sarà inefficace fin della stipula e il subappaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo a qualsiasi titolo.

ART.26

Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 c. 9 della L. 136/2010. Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il dispositivo dell'Art. 3 comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il codice Identificativo della Gara (CIG) è **8880866277 CUP G27B20002940001**

Inoltre il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, introdotto dal D.L. 12/11/2010 n. 187 modificato con L. 217/2010.

Castenedolo, lì 29/04/2022

L'impresa

Il Subappaltatore

